



21 AGO. 2009

Data

18.08.2009

Protocollo N°

457167/50.00.15.00.04/E.900.02.15

Allegati N°

0

Oggetto

Legge 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP).

Ai Direttori Generali
Delle Aziende ULSS del Veneto

Ai Direttori Generali delle
Aziende Ospedaliere di
PADOVA e VERONA

Al Commissario Straordinario dell' IRCSS
Istituto Oncologico del Veneto – IOV di Padova

Al Direttore Generale dell'IRCSS
Ospedale San Camillo di Venezia

LORO SEDI

Con la presente si comunica che il giorno 8 agosto è entrata in vigore la Legge n. 94 del 15.07.2009 e pubblicata in G.U. n. 170 del 24.07.2009, suppl. ord. N. 128, in materia di sicurezza pubblica.

Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di incertezza e confusione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria che possano pregiudicare l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si intende precisare quanto segue:

- Il legislatore, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha proceduto all'abrogazione del comma 5 art. 35 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico) che integralmente si riporta: *"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"* non intendendo quindi, porre limitazioni alla libertà di accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri in condizioni di irregolarità.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera g) della legge in oggetto che modifica l'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 286/98, si prevede espressamente che per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo della esibizione dei documenti inerenti il soggiorno. Tale prescrizione vale ovviamente non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale : medico, paramedico, tecnico, amministrativo, operatori sociali, mediatori interculturali, che operano nelle strutture sanitarie.

Pertanto, da quanto sopra premesso, risulta chiaramente che **il personale che opera nelle strutture sanitarie**, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, **è sottoposto all'obbligo del rispetto del divieto di segnalazione**, così come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 286/98.

Considerato quindi, che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disposto dal D.lgs. n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio della tessera STP, nonché le modalità e il diritto di accesso agli ambulatori di I° livello e a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.

Si trasmette la presente per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Gianpiero Puppo

IL DIRIGENTE
Dr. Renato Rubin

PC/vis

Ufficio Assistenza Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Tel. 041.279.3502 - Fax 3430
(decreto sicurezza pubblica assistenza sanitaria stranieri non in regola)

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599

2